

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

INDICE

CAPO I – CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Disposizioni generali	Art. 1
Occupazioni permanenti e temporanee	Art. 2
Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche	Art. 3
Occupazioni d'urgenza	Art. 4
Occupazione con tende e tendoni	Art. 5
Procedimento per il rilascio delle concessioni	Art. 6
Concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche	Art. 7
Prescrizioni per le occupazioni	Art. 8
Divieto temporaneo di occupazione	Art. 9
Decadenza della concessione o autorizzazione	Art.10
Revoca della concessione o autorizzazione	Art.11
Rinnovo delle concessioni	Art.12
Occupazioni abusive – rimozioni materiali	Art.13

CAPO II – TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Disposizioni generali	Art.14
Esclusioni	Art.15
Classificazione del comune per la determinazione delle tariffe	Art.16
Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche	Art.17
Riduzione tariffaria per categoria	Art.18
Criteri per la determinazione della tassa	Art.19
Misurazione dell'area occupata – criteri	Art.20
Tariffe	Art.21
Maggiorazioni e riduzioni	Art.22
Esenzioni	Art.23
Denuncia e versamento della tassa	Art.24
Accertamenti, rimborsi, riscossioni coattive della tassa	Art.25
Sanzioni	Art.26
Disposizioni finali – Entrata in vigore	Art.27

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 Disposizioni generali

Il presente Regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa. Con le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono gli spazi e le aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo e durata, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale.

La domanda deve contenere:

- a) le generalità, il domicilio e il codice fiscale del richiedente;
- b) il motivo e l'oggetto della occupazione;
- c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione e l'ubicazione esatta;
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Qualora per la concessione della stessa area siano state presentate più domande la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

Art. 4
Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza o di grave pericolo per persone o cose, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà quindi rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via telefax o telegramma.

Art. 5
Occupazione con tende e tendoni

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano e per il pubblico decoro l'autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato. Le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale regolamento che disciplina la materia.

Art. 6
Procedimento per il rilascio delle concessioni

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazioni ai soggetti indicati dall'art. 7 della Legge 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

In caso di mancata previsione regolamentare il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 241/1990.

In caso di diniego questo viene comunicato al richiedente nei termini previsti dal procedimento.

Art. 7
Concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione o autorizzazione saranno indicate le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e la superficie dell'area concessa ed eventuali condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata. Le concessioni o autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle

disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla Legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono, per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) il termine, per la durata convenuta.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art. 8 Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire con la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di smuovere la pavimentazione o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione. Tutte le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate dall'autorità comunale.

Art. 9 Divieto temporaneo di occupazione

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 10

Decadenza della concessione o autorizzazione

La decadenza della concessione o autorizzazione può essere pronunciata per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- c) la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

Art. 11

Revoca della concessione o autorizzazione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 12

Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. Per le occupazioni temporanee il concessionario, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito, ha l'obbligo di presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 13

Occupazioni abusive – Rimozioni dei materiali

Fatta salva ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 14

Disposizioni generali

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni, le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, sul suolo pubblico e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

Art. 15

Esclusioni

Sono escluse dall'applicazione della tassa:

- a) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- b) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune ovvero al demanio statale;
- c) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 16

Classificazione del comune per la determinazione delle tariffe

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 507/93 questo Comune, con popolazione residente di n. 9452 abitanti al 31 dicembre 1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale Statistica, è classificato nella classe V°.

Art. 17

Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale avviene l'occupazione. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree sono classificate come segue:

I° CATEGORIA: CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO
Così viene individuato dalle planimetrie del vigente P.P.C.S. con l'aggiunta delle due strade perimetrali che la delimitano: Via Flaminia e Viale della Vittoria. (ovviamente nei tratti adiacenti al Centro Storico)

II° CATEGORIA: ZONE URBANIZZATE DEL CAPOLUOGO
Così come individuate dai vigenti strumenti urbanistici (Zona B, C, D, F, del P.d.F.); Piazza Centrale di Pianello e Smirra.

III° CATEGORIA: ZONE URBANIZZATE FRAZIONI PIANELLO, SECCHIANO SMIRRA, ACQUAVIVA, PARAVENTO, NARO, FOCI, CERRETO, MASSA.
Così come individuate dai vigenti strumenti urbanistici con Esclusione delle due Piazze di cui al punto precedente.

IV° CATEGORIA: RESTANTE TERRITORIO COMUNALE

Art. 18

Riduzione tariffaria per categoria

Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:

- Cat. II° 20%
- Cat. III° 50%
- Cat. IV° 70%

Art. 19

Criteri per la determinazione della tassa

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadri, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 metri quadrati.

Art. 20

Misurazione dell'area occupata – criteri

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 21

Tariffe

La tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 16 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma non suscettibile di frazionamento.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 17 del presente Regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per ogni ora di occupazione la tassa si determina con riferimento ad 1/24 della tariffa a giorno intero.

Si applicano le maggiorazioni e le riduzioni previste dal decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 20 del presente regolamento.

La tariffa per utenza dovuta per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 22 Maggiorazioni e riduzioni

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e dai produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe ordinarie sono ridotte al 50 per cento.

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

Per le occupazioni temporanee poste in essere non installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinate alla erogazione dei pubblici servizi la tariffa è ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta al 50 per cento;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, per una superficie non superiore a 10 metri quadrati, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 20 per cento;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e, comunque di fatto, non utilizzati, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento;

- d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 50 per cento;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta al 50 per cento;
- f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 50 per cento;
- g) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è ridotta al 75 per cento;
- h) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi interi e comunque inferiore ad 1 mese la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento;
- i) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- l) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.
- m) per le aree di cui il Comune riscuote un canone di concessione non ricognitorio la tariffa per l'occupazione temporanea o permanente di spazi ed aree pubbliche è ridotta al 10 per cento.
- n) per le occupazioni di spazio soprastanti e sottostanti il suolo, per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali e sportive le tariffe determinate per ore o fasce orarie, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere inferiori a lire 150 per metro quadro e per giorno.

Art. 23 Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli onorari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati, le occupazioni permanenti

con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
- i) le occupazioni effettuate con tende o simili, fisse o retrattibili;
- l) per tutte le occupazioni permanenti e temporanee che determinino un ammontare di tassa inferiore a lire 20.000 il pagamento non è dovuto;
- m) le aree non eccedenti i 10 metri quadri occupate per manifestazioni politiche; le occupazioni permanenti con accessi e passi carrabili e pedonali;
- n) le occupazioni di suolo pubblico necessarie per gli interventi di manutenzione, recupero e risanamento conservativo conseguenti al terremoto iniziato il 26.9.97 quali impalcature metalliche, ponteggi e simili. L'esenzione di cui alla presente lettera è concedibile per il periodo considerato dalle leggi speciali sul terremoto.

Art. 24

Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va presentata al Comune, che ne rilascia ricevuta, ovvero spedita a mezzo plico raccomandato.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il versamento della tassa, il cui ammontare complessivo non può essere inferiore a lire 1.000.000, è effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno mediante versamento in c/c postale intestato al Comune, recante, quale causale l'indicazione dell'art. 18 della Legge 23.12.99 n. 488. Entro lo stesso termine deve essere comunicato al Comune il numero complessivo delle utenze al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al concessionario del Comune in caso di affidamento in concessione, su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Per le occupazioni temporanee aventi durata uguale o superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione della tassa avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

Il pagamento anticipato della tassa, con le modalità sopra indicate, potrà essere effettuato in unica soluzione o a rate trimestrali.

L'occupazione che abbia avuto durata inferiore a quella prevista dell'atto di autorizzazione non dà diritto alla restituzione della tassa.

La tassa, se di importo superiore a lire 500.000, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio della occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione della medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45, comma 8° del D.Lgs. 507/93.

Art. 25

Accertamenti, rimborsi, riscossioni coattive della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

Art. 26

Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione quali:

- a) l'occupazione senza titolo;
- b) l'occupazione in eccedenza alla superficie concessa;
- c) il mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilancio o di altri obblighi imposti al concessionario;

Sono punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 e successive modificazioni, della legge 24.11.1992 n. 285 e successive modificazioni.

Art. 27

Disposizioni finali – entrata in vigore

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

Viene abrogato il "REGOLAMENTO E RELATIVE TARIFFE PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE" approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 135 dell'8.8.1962 e n. 169 del 6.10.1962.

Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione approvativa, ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

